



COMUNE DI ANOIA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

UFFICIO DEL SINDACO

www.comune.anoia.gov.it

ORDINANZA SINDACALE PROTOCOLLO N° 2919 DEL 03 LUGLIO 2019

**"PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E PULIZIA FONDI INCOLTI,
SCARPATE E TERRAPIENI LATISTANTILE STRADE ED AREE PUBBLICHE"**

IL SINDACO

quale Autorità Comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n. 225 e ss.mm.

Viste

la legge 21.11.2000 n. 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi;

la legge regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;

la legge regionale 19/10/1992 n. 20 "Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria"

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 30/05/2014;

la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile – prot. n. PRE/001764 del 01/04/2019, avente ad oggetto: "Attività antincendio boschivo per il 2019. Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed i rischi conseguenti", trasmessa dalla Prefettura di Reggio Calabria;

Visto

il D.lgs 31 marzo 1998 n. 112;

il D.M. 20.12.2001 "linee guida relative concernete norme per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi";

il D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della strada;

l'OPCM n. 3606 del 28/08/2007 misure per fronteggiare l'emergenza in Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, con l'allegato manuale operativo 10/2007;

il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali;

il Piano regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2019, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 159 dell'11/04/2019;

RILEVATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di appezzamenti di terreni, posti sia all'interno sia all'esterno del centro abitato urbano, comporta un proliferare di vegetazione, tra cui rovi e sterpaglie, che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi.

CONSIDERATO che la mancata pulizia dei fondi può creare anche problemi alla sicurezza della circolazione, limitando le condizioni di visibilità, relativamente ai terreni confinanti con le strade pubbliche.

ATTESA la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi, quali l'accensione dei fuochi, non solo nelle aree boschive, ma anche nelle strade e nei sentieri che l'attraversano, nelle siepi, negli argini e nei fossi ed in qualunque altro luogo che, per le sue caratteristiche, sia potenzialmente pericoloso per lo sviluppo degli incendi.

ORDINA

a salvaguardia delle zone a rischio incendio, quali quelle in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, ex provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale di Annoia, nonché di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere a:

- 1) non accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;
- 2) non usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci nei boschi o terreni cespugliati;
- 3) non fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
- 4) non abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
- 5) è vietato inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con dell'erba secca;
- 6) è vietato esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, se non regolarmente autorizzati dall'Autorità competente;
- 7) è vietata la bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali;
- 8) fino al 30 settembre di ogni anno solare è fatto obbligo a tutti proprietari di fondi ed aree ubicate nel perimetro del territorio comunale, di rimuovere dai terreni ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innescò di incendi o la propagazione del fuoco;
- 9) fino al 30 settembre di ogni anno è fatto obbligo a tutti proprietari, possessori, conduttori, ecc. di fondi ed aree ubicate nel perimetro del territorio comunale, al fine di scongiurare la possibilità di innescò di incendi di interfaccia (zone in cui il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a rischio incendio), di tenere regolati le siepi vive esistenti ai lati delle strade comunali ed alle strade vicinali soggette ad uso pubblico, nonché i rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse, provvedendo, nel contempo, alla eliminazione della vegetazione in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria visibilità stradale;
- 10) i proprietari, possessori, conduttori, ecc. di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. In particolare modo, provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

I predetti interventi di pulizia dovranno, comunque, essere effettuati costantemente, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori.

Fermo restando l'applicazione degli articoli 423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 635 e 734 del Codice Penale, si evidenzia che le violazioni, dei divieti e delle prescrizioni previste dalla seguente ordinanza, saranno punite con le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000, per un importo minimo di € 1.032,91 ad un massimo di € 10.329,14;

INVITA

Ogni privato cittadino, che si trovi nel territorio regionale, a segnalare un eventuale incendio alla SOUP, della Regione Calabria, mediante il numero verde appositamente istituito che è 800.496.496, oppure, chiamando i seguenti numeri telefonici:

115 Vigili del Fuoco

1515 Carabinieri Forestale

Gli Agenti della Forza Pubblica (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Stradale, Carabinieri Forestale, Vigili del Fuoco e Polizia Locale), sono incaricati della scrupolosa osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE CHE

La presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune fino alla data del 30 settembre 2019;

Copia della presente ordinanza venga trasmessa, per conoscenza e quanto di competenza, a cura della Segreteria a mezzo pec a:

Prefettura di Reggio Calabria
Regione Calabria Settore Protezione Civile
Commissariato Polizia di Stato di Polistena
Comando Stazione Carabinieri di Cinquefrondi
Comando Carabinieri Forestale
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Anoia
Responsabile dell'Area Vigilanza del Comune di Anoia.

Avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria e al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni, termini quest'ultimi decorrenti dalla pubblicazione della presente all'Albo online del Comune di Anoia.

Anoia, 03 luglio 2019



Il Sindaco
Alessandro Demarzo
Alexander